

Lettera d'invito / Disciplinare servizi/concessioni da Bando Tipo

**COMUNE DI REGGELLO: AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDUTA NEGOZIATA PRECEDUTA
DA MANIFESTAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI PRE SCUOLA E POST
SCUOLA DAL 11 SETTEMBRE 2023 AL 30 GIUGNO 2026 – CIG: 9723237CFE**

*(Riferimento Normativo art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificata dal D.l. 77 del 31
maggio 2021)*

Indice

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE, REQUISITI TECNICI E IDENTIFICAZIONE..	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	
5. REQUISITI GENERALI.....	9
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	10
7. AVVALIMENTO.....	13
8. SUBAPPALTO.....	14
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	15
10. SOPRALLUOGO (non previsto per questa procedura).....	19
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC.....	19
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	20
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIV.....	21
15. OFFERTA TECNICA.....	31
16. OFFERTA ECONOMICA.....	33
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	34
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	37
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	37
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	37
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	38
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	39
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	39
24. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	42
25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	43
26. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI.....	43
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	43
28. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	43
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	45

PREMESSE

In esecuzione della determinazione a contrarre n. **272 del 31/03/2023** a firma del dr. Massimo Origa, Responsabile del SECT, il Comune di Reggello ha reso nota, tramite pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse, l'intenzione di aggiudicare l'appalto della gestione dei servizi scolastici di pre scuola e post scuola dal 11 settembre 2023 al 30 giugno 2026.

Il presente servizio è affidato, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, n. 50, recante il "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito "Codice"), e – per quanto applicabile e ancora in vigore – dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, "Regolamento"), oltre che dalle disposizioni previste dal Disciplinare di gara e dagli ulteriori elaborati costituenti i documenti di gara di cui al successivo **articolo 2**.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b), della L. 120/2020, preceduta da manifestazione d'interesse, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 1 del presente disciplinare.

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché le altre informazioni relative alla procedura, come meglio specificato negli atti di gara messi a disposizione dei concorrenti.

Il luogo di svolgimento del servizio è COMUNE DI REGGELLO - NUTS IT114

CIG: 9723237CFE

CPV 80410000-1 Servizi scolastici vari- Servizi di cui all'allegato IX del D.lgs. 50/2016

Stazione Appaltante: Comune di REGGELLO – P.zza Roosevelt, 1- 50066 Reggello (FI) Italia - Settore Educazione Cultura Sport e Turismo

Responsabile del procedimento ai sensi dell'Art. 31 del Codice: Dr.ssa Gabriella Pasquali, tel: +39 055 /8669237- mail: g.pasquali@comune.reggello.fi.it ;

Responsabile del procedimento di gara: dott. Francesco Cammilli – Responsabile del Servizio Personale Associato e ad interim del Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve tel: 055-8360336 mail: fcammilli@comune.pontassieve.fi.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE, REQUISITI TECNICI E IDENTIFICAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS- electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione ed alle Condizioni generali di utilizzo indicate nella stessa Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale indicato nel bando di gara e nell'epigrafe del presente disciplinare, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, nella documentazione e nelle condizioni generali di utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire, a secondo di quanto indicato nella Piattaforma, mediante:

- il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID);
- attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso la lettera b) dell'articolo 1.2;
- specifiche credenziali.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero +39 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

[Progetto ai sensi dell'art. 23 c. 14 e 15 \(servizi forniture\), del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:](#)

- 1) Capitolato Speciale d'appalto
- 2) Allegato 1 - Relazione tecnico illustrativa;
- 3) Allegato 2 – D.U.V.R.I.
- 4) Allegato 3- Schema di contratto;
- 5) Allegato 4 – Elenco del personale dell'appaltatore uscente;
- 6) Allegato 5 – Dettaglio dei costi del Personale
- 7) Lettera d'invito/Disciplinare di gara;
- 8) Allegato A Criteri per l'attribuzione dei punteggi;
- 9) Allegato B Informativa privacy

- 10) Allegato C- Dettaglio economico e costi della manodopera (Modello TAB. C.3)
- 11) Allegato D- Schema di progetto di riassorbimento del personale ai sensi delle [Linee Guida n. 13 dell'ANAC recanti "La disciplina delle clausole sociali"](#)
- 12) Codice di comportamento del Comune di Reggello;
- 13) Protocollo legalità siglato il 10/10/2019 con La Prefettura di Firenze per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti;
- 14) D.g.u.e.
- 15) D.g.u.e. altri legali rappresentanti
- 16) Modello 1 – Dichiarazioni integrative al D.G.U.E. e ulteriori dichiarazioni_con Clausola sociale
- 17) Modello 2 – Accettazione protocollo di intesa per la legalità
- 18) Modello 3 – Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali

2.1 CHIARIMENTI

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo:

<https://start.toscana.it/>. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

L'Amministrazione garantisce una risposta, nel termine ultimo di **5 giorni** prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 74 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alle richieste di chiarimenti che perverranno in tempo utile e quindi almeno **6 giorni** prima del termine di scadenza.

2.2 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite START e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. Le comunicazioni ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del Codice e in caso di attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art 83 c. 9 del Codice verranno effettuate tramite la piattaforma START dalla pec start@postacert.toscana.it, e si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica.

Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione di interesse generale, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e 5, del Codice e dell'art 83 c. 9.

Le comunicazioni dell'operatore indirizzate al CUA sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica ordinaria e la casella start@postacert.toscana.it per inviare le comunicazioni ex art 76 e art 83 d.lgs. 50/2016 via PEC. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 . DESCRIZIONE SOMMARIA

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, la gara è indetta in unico lotto in quanto, visto il carattere intrinsecamente unitario del servizio, lo stesso non è suddivisibile né in lotti prestazionali né tanto meno funzionali; inoltre, anche in considerazione dell'importo modesto posto a base di gara, la frammentazione del servizio in capo a più operatori risulterebbe non economica, creerebbe forti inefficienze gestionali ed una problematica frammentazione delle responsabilità contrattuali.

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

Descrizione del servizio	CPV	P(principale) S (secondario)	Importo del contratto nel triennio 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Gestione dei servizi scolastici di pre scuola e post scuola dal 11 settembre 2023 al 30 giugno 2026	80410000-1	P	€.240.000,00
A – Importo totale soggetto a ribasso d'asta			€.240.000,00
B – Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso			€.100,00
A)+B) Importo complessivo a base d'asta			€.240.100,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 100,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base d'asta comprende i costi della manodopera che la S.A. ha stimato (Allegato 1.b), per l'intero periodo di vigenza contrattuale in:

- € 206.739,81, pari all'86,14% del valore dell'appalto

I costi della manodopera sono stati calcolati sulla base dei dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore annuale, CCNL applicato dall'attuale appaltatore (Cooperative sociali), qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità.

3.2. REVISIONE DEI PREZZI

La disciplina della revisione dei prezzi è stabilita all'art. 13 del Capitolato descrittivo prestazionale (da ora, Capitolato), conformemente a quanto stabilito all'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dall'art. 106 c. 1 lett. a) del Codice. A partire dalla seconda annualità contrattuale, con riferimento alla data di stipula del contratto, i prezzi

sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, qualora non fossero disponibili le rilevazioni delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici o dell'ANAC, con riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI).

Trattandosi di un contratto ad alta intensità di manodopera, per la componente riferita a tale voce si darà luogo a revisione prezzi unicamente nel caso di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento oppure nel caso di modifiche normative e/o contrattuali che comportino un aumento dei costi del lavoro.

3.3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A corpo ai sensi art 3 c. 1 lett. dddd) del d. lgs 50/2016.

3.4 FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO: Con mezzi ordinari del Bilancio dell'Ente.

3. 5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto (escluse le eventuali prosecuzioni ed opzioni) è di **3 anni** decorrenti dal **11.09.2023**, compatibilmente con la tempistica di aggiudicazione della presente procedura o, laddove ricorrano le condizioni, a far data dalla consegna anticipata del servizio in applicazione dell'art. 32 c. 8 del Codice.

3.6 OPZIONI E RINNOVI

Opzione di proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (massimo sei mesi), quindi per un importo di €. **40.000,00**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi- o più favorevoli- prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 35, co. 4 del Codice, tenuto conto delle opzioni e dei rinnovi, il valore globale stimato dell'appalto, dettagliato nella seguente tabella 2, è pari ad €. 280.100,00 come dettagliato nella seguente

Tabella 2

Importo complessivo nel triennio comprensivo di oneri derivanti da rischi interferenziali	Importo massimo previsto per l'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 c. 11 del Codice (max 6 mesi)	Valore totale del contratto
€ 240.100,00	€. 40.000,00	€ 280.100,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

E' vietato ai consorziati designati dal consorzio di cui alle lettere b) e c) del Codice, di indicare, a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5. REQUISITI GENERALI

- Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
- Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
- Sono comunque esclusi gli oo.ee. che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui al successivo articolo 14 punto A.2.
- Il possesso dei requisiti generali di cui al presente punto, dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di gara unico europeo, Parte III, lettere A, B, C, D (punto 14, p. A.2).
- In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità (Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017). **Inoltre**, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 *c-bis) c-ter) c-quater) e lett. F-bis) e f-ter)* del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dovrà essere dichiarato all'interno del **Modello 1 – Dichiarazioni integrative al D.G.U.E. e ulteriori dichiarazioni**, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità allegati alla legge speciale di gara costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012 e dell'art. 3) comma 7 della L. 120/2020.
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

E' vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di ordine generale.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da soggetti privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

1. *(se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia)* essere iscritto al **Registro delle Imprese** presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell'appalto;

2. *(se impresa straniera)* essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;

Inoltre

3. *(se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016* essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i. da cui risulti specificamente l'esercizio delle attività oggetto di affidamento;

4. *(Se Cooperativa sociale e/o Consorzio di Cooperative sociali di cui alla L. 381/1990* essere iscritta all'**Albo Regionale delle cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali** con oggetto sociale da cui risulti specificatamente l'esercizio della attività oggetto di affidamento.

Al concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registro professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, nel D.G.U.E. da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato all'interno del D.G.U.E. part. IV, lett. A, p. 1.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di cui al punto 6.1.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Ex art. 83 comma 1 lett. b) Non richiesti per questa procedura

6.3. Requisiti di capacità tecnico professionale (Ex art. 83 comma 1 lett. c) e c. 6 del codice)

a) Servizi analoghi: Il concorrente dovrà dichiarare di aver realizzato, con buon esito, negli ultimi tre anni scolastici (2019-2020 – 2020-2021 e 2021-2022) a favore di committenti pubblici o privati, **servizi analoghi** a quello oggetto dell'appalto per un importo complessivo almeno pari ad **€ 240.000,00** oltre IVA nei termini di legge. **Inoltre il concorrente dovrà dimostrare di aver eseguito un singolo contratto sia di importo non inferiore a € 40.000,00 e di durata non inferiore ad un anno educativo, intendendosi per anno educativo un periodo non inferiore ai 7 mesi (c.d. servizio di punta).**

Per **servizi analoghi** si intendono appalti di servizi scolastici (pre e post scuola, doposcuola) aventi carattere educativo e non di mera accoglienza e custodia. A tale scopo, dovranno essere dichiarate le attività svolte con indicazione dei destinatari delle prestazioni (soggetti pubblici e/o privati), del compenso percepito (IVA esclusa), della durata (numero di mesi) e del periodo di esecuzione (date).

b) Requisiti del personale da impiegare nel servizio (art. 7 del capitolato descrittivo prestazionale):

- inquadramento nel ruolo di educatore, con inquadramento corrispondente al livello **D2 ovvero D1 con diritto allo svolgimento delle mansioni affidate del contratto cooperative sociali (tabelle ministeriali settembre 2020) e/o di altri contratti applicati nel settore;**
- aver almeno tre anni di esperienza continuativa in attività assimilabile a quella del presente capitolato, esperienza che dovrà essere adeguatamente documentata.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante presentazione in originale o copia conforme dei certificati/contratti rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione (data inizio e data fine) e, nel caso la prestazione sia stata svolta nell'ambito di un raggruppamento di soggetti, la quota riferita al soggetto concorrente.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati/contratti rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, e del periodo di esecuzione.

c) Referente organizzativo del servizio: dovrà essere in possesso di **laurea attinente alle discipline psico/pedagogiche**, con almeno tre anni di esperienza come coordinatore, che dovrà essere adeguatamente documentata. Il suddetto referente dovrà avere un inquadramento corrispondente almeno al livello **E1 contratto cooperative sociali (tabelle ministeriali settembre 2020) e/o di altri contratti applicati nel settore.**

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato all'interno del **Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera C): CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI punto 1 b) in relazione ai servizi svolti** e, per quanto riguarda l'esperienza professionale degli educatori che saranno impiegati nel servizio, al punto 6 della medesima sezione.

Ai fini della successiva verifica dei titoli professionali, dovrà essere indicato per ogni operatore proposto il livello di inquadramento contrattuale (inquadramento, Livello, CCNL applicato) e l'esperienza professionale maturata con l'indicazione dell'Ente dove si sono svolti i servizi e la loro durata.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale comprovabili mediante i documenti indicati nel presente disciplinare di gara avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico- FVOE, in ottemperanza alla Deliberazione A.N.AC.

27/7/2022 n. 464. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nel caso specifico, i **soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo alla carenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 53 c. 16-ter del D.lgs. 165/2001 (p. 5. del Disciplinare) deve essere posseduto ;

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, (p. 6.1.) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **6.3**, sempre in caso di raggruppamento orizzontale (relativo alla capacità tecnico professionale intesa come l'elenco dei servizi analoghi a quelli definiti nel presente appalto), dovrà essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti in ragione delle quote di partecipazione al raggruppamento.

Il c.d. servizio di punta deve essere posseduto interamente dall'impresa che esegue la prestazione principale.

Non avendo la stazione appaltante individuato nel presente appalto prestazioni di natura principale e prestazioni di natura secondaria non è possibile ricorrere a raggruppamenti di tipo verticale ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del Codice.

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al precedente punto **5 Requisiti generali** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1.** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- In caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica devono essere posseduti dal consorzio ai sensi dell'art. 47 comma 1.

- In caso di Consorzi stabili (art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016) il consorzio ha la possibilità:

a) di eseguire il servizio con la propria struttura di impresa, senza quindi indicare nessuna impresa esecutrice;

b) di indicare la/le impresa/e esecutrice/i: in questa ipotesi, solo ed esclusivamente all'impresa/e indicata/e quale/i esecutrice/i opererà il divieto di partecipare in forma singola alla medesima procedura di gara.

Il consorzio e l'/le eventuale/i impresa/e designata/e quale/i esecutrice/i dovranno presentare le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale firmate dal legale rappresentante dichiarante, secondo quanto indicato al punto 14.

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria di cui sopra si specifica che, a pena di esclusione, devono essere posseduti dal consorzio, potendo, a tal fine, cumulare attrezzature, mezzi d'opera e organico medio annuo di tutte le consorziate. Alternativamente il consorzio stabile, anche quando partecipi e si qualifichi in proprio, può eseguire la prestazione, oltretutto con la propria struttura, per il tramite delle consorziate, ancorché non indicate come esecutrici, **oppure designare per l'esecuzione del contratto una o più delle imprese consorziate le quali tuttavia dovranno possedere e comprovare i prescritti requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria richiesti dalla presente lettera d'invito (c.d. divieto di cumulo alla rinfusa).**

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 e dell'art. 172, comma 2 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Tale avvalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito, bensì dovrà essere evidente l'effettivo "passaggio" di competenze da parte dell'impresa ausiliaria mediante, ad esempio attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse in grado di escludere l'eventualità di semplice mercificazione del requisito avallato.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il **Contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.**

Si ricorda, che ai sensi di quanto disposto dall'art 89 c.1 del codice, in materia di avvalimento di titoli di studio e

professionali di cui all'[allegato XVII, parte II, lettera f\)](#), o delle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può assumere il ruolo di subappaltatore di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Come previsto dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'appalto, in relazione alla modesta entità dell'appalto, alla particolare natura del contratto, che si qualifica ad alta intensità di manodopera, alla particolare natura socio educativa del servizio e nello specifico vista la necessità di garantire l'erogazione unitaria dello stesso, di assicurare un costante e continuo controllo sui requisiti prestazionali dell'appaltatore e la continuità delle figure professionali richieste, alcune delle quali svolgono diverse tipologie di mansioni, per il presente servizio non è ammesso il subappalto.

È vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA (non richiesta ex art. 1 comma 4 della legge 11 settembre 2020, n. 120)

L'offerta DEVE ESSERE COMUNQUE corredata da:

Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno dovrà riportare, quale causale la dicitura: "Dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice relativa a COMUNE DI RUFINA: **PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO COMUNE DI REGGELLO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI PRE SCUOLA E POST SCUOLA DAL 11 SETTEMBRE 2023 AL 30 GIUGNO 2026- CIG. 9723237CFE**

La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

- copia informatica di documento analogico (e cioè scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che il documento sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della dichiarazione di impegno da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cauzione definitiva): In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE, deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.

10. SOPRALLUOGO (Non previsto per questa procedura)

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo obbligatorio previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 29 dicembre 2022 e sul sito dell'ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo dovuto è definito al successivo art. 14, punto A6. Il pagamento può essere effettuato attraverso la piattaforma digitale pagoPA disponibile nel portale ANAC.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005, fatto salvo il possibile soccorso istruttorio.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre il termine perentorio fissato nelle **ore 08:00 del 15/05/2023¹**, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione di cui ai successivi paragrafi nello spazio relativo alla gara, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta è vincolante per il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per presentare offerta (art. 32, comma 4 del Codice).

Dovrà quindi essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio indicato in premessa la seguente documentazione:

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.1.bis), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8)

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA, di cui al successivo punto B.1) e segg.

C. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA, di cui al successivo punto C.1) e segg.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

¹Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del Contributo A.N.A.C., (**p. A.6**) dell'art. **14** del presente Disciplinare) potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- È sanabile con il soccorso la mancata presentazione del PASSOE (punto 14.A.8.1 della presente Lettera D'invito) da parte dell'Operatore Economico.
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- Ai fini della sanatoria il C.U.A. assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
- In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente inserisce sulla piattaforma START la seguente documentazione:

A.1) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" generata automaticamente dalla piattaforma

A.1) la "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE", recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Scegliere la funzione "Presenta offerta";
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Completare:
 - Il passo 2 "Gestione della documentazione- amministrativa" da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "Domanda di partecipazione";
 - Il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.
- ~~La domanda di partecipazione è soggetta all'imposto di bollo ai sensi del DPR 642/1972, che dovrà essere versato con le modalità indicate al successivo punto A.7.);~~
- L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line della Domanda di partecipazione, nel campo "Dati amministrativi", tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016 o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell'anno antecedente la data di invio del presente invito.

In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita - la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".
- La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.
- Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.
- La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

A.1.1.) La domanda è sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il gruppo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. **In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.**

A.2.) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.

Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

In merito alla compilazione si precisa inoltre:

DGUE PARTE I: Questa parte è già stata compilata dalla stazione appaltante.

DGUE PARTE II: Il concorrente indica i dati dell'impresa, la forma di partecipazione, le generalità dei legali rappresentati e dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, l'eventuale ricorso all'avvalimento (parte II lett. C) e al subappalto (parte II lett. D).

DGUE PARTE III: In questa parte il concorrente rende le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale facendo attenzione a quanto segue:

- nella parte III lett. A. l'operatore economico, deve rendere le dichiarazioni relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto come specificate nella stessa parte III lett. A); a tale fine la dichiarazione può essere resa dal solo legale rappresentante in relazione alla posizione propria e di tutti gli altri soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 **oppure, singolarmente, da ciascuno di detti soggetti** ;
- **nel primo caso** la parte III lett. A) del DGUE è compilata in relazione a tutti i nominativi interessati e il documento è firmato dal solo legale rappresentante; **nel secondo caso**, ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 dovrà rendere la propria dichiarazione e firmare digitalmente il **"DGUE ALTRI LEGALI RAPPRESENTANTI"** (mod. allegato DGUE altri legali Rappresentanti) in relazione alla propria posizione. (A.2.1)

Ogni DGUE/ DGUE altri legali Rappresentanti, con le modalità sopra indicate, deve essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara.

DGUE PARTE IV: Nel DGUE parte IV sono riportate anche le dichiarazioni relative all'idoneità professionale e alla capacità economica e tecnica. Si richiede al concorrente la compilazione del modello per le parti necessarie ai fini della dimostrazione dei requisiti.

A.2.1) D.G.U.E. ALTRI LEGALI RAPPRESENTANTI: Modello reso disponibile dalla S.A., da utilizzare nel caso ricorrano le circostanze rappresentate nella precedente sezione A.2)/D.G.U.E. PARTE III/b) e cioè: quando le dichiarazioni relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, come specificate nella stessa parte del D.G.U.E. Sezione III lett. A), non siano rese dal solo legale rappresentante in relazione alla posizione propria e di tutti gli altri legali rappresentanti e dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80. In tal caso, questi ultimi e ognuno per se stesso, deve rendere singolarmente la propria dichiarazione utilizzando il mod. "DGUE ALTRI LEGALI RAPPRESENTANTI".

A.3) MODELLO 1 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL D.G.U.E. e ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il **Modello 1**, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5, lett. C, c-bis, c-ter, c-quater, e f-bis e f-ter) del D.lgs. 50/2016.

Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:

- Sezione I: dati generali relativi all'operatore economico concorrente;
- Sezione VI: dichiarazioni relative agli eventuali motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 co. 5 lett., c-bis, c-ter, c-quater e f-ter ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- Sezione VII: Accettazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del [Comune di Reggello](#);
- Sezione IX: Trattamento dati personali;
- Sezione X: Accettazione clausola sociale;

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

A.4) MODELLO 2 – ACCETTAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE TRA LA PREFETTURA DI FIRENZE, LA PROVINCIA DI FIRENZE, LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE E I COMUNI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Il **Modello 2**, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione e firmato digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Il documento, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione.

Il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Mediante la compilazione di tale modello, l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare l'intero protocollo. **La mancata accettazione delle clausole contenute nel Modello 2 "accettazione condizioni contenute nel Protocollo di legalità" costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2) e A.3) e A.4), IN CASO DI:
IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA' di cui all' art. 45, co. 2 lett. a) del Codice
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) e A.4) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) e A.2), A.3) e A.4) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.
CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice/ConSORZI di cui all'art. 46 del Codice
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) e A.4) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) e A.2), A.3) e A.4) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START. Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente nella domanda e all'interno del DGUE di cui al punto A.2) dovrà compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: il DGUE in tutte le sue parti; la Parte IV sez. B, C e D dovranno essere compilate esclusivamente nel caso in cui le consorziate apportino i requisiti in favore del Consorzio; il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, II, VI, VII e IX e X ; il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa per la legalità. Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente. Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 nell'ipotesi in cui sia il consorzio stesso a trovarsi nella situazione dell'art. 186 bis citato.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d'impresa) ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice

Ciascuna impresa facente parte dell'operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) e A.4) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa.

Il documento di cui al precedente punto **A.1.)**:

- nel caso di operatore riunito non ancora costituito, il documento dovrà essere compilato e sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di operatore riunito già costituito il documento potrà essere sottoscritto con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Per generare la "Domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) la mandataria dovrà selezionare, al termine della compilazione del passo 1 "Forme di partecipazione/dati identificativi" presente sulla piattaforma START, la forma di partecipazione dell'operatore concorrente attraverso l'apposita funzione.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., **già costituiti** deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della **scrittura privata autenticata**, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di **rete di imprese** deve essere inoltre **prodotto** ed **inserito** nell'apposito spazio dall'operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

AVVALIMENTO DI CUI ALL'ART. 89 DEL CODICE

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime di cui all'art. 6 del presente Disciplinare deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
- i requisiti di cui si intende avvalere.

Nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma START l'operatore economico dovrà inserire il CONTRATTO, ai sensi dell'art. 89, comma 1 (p.2), del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, le risorse umane e l'organizzazione aziendale necessaria per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto stabilito al precedente art. 8.

Il contratto di avalimento dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

Ai sensi dell'art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di avalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In particolare, come previsto dall'art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avalimento.

L'impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2) deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Modello 1- Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, III, VI, VII e IX;
- il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa.

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

CONCORDATO PREVENTIVO DI CUI ALL' ART. 80 C. 5 LETT. B) DEL CODICE

Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 80 c. 5 lett. b) dovrà dichiararlo all'interno della **Parte III, Sezione C del DGUE**, indicando, nei casi di cui agli art. 110 c. 4 e 110. co. 6, l'impresa ausiliaria e nel **Modello 1 – Sezione IV**.

Nel caso in cui il concorrente si trovi nella condizione di cui agli art. 110 c. 4 è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Gli operatori economici con domanda di concordato preventivo non ancora ammessi al concordato preventivo, dovranno dichiarare nel MODELLO 1 – Sezione IV:

-di avere depositato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 del RD 267/42 indicandone gli estremi, e ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c) del DGUE:

- di avvalersi ai sensi dell'art. 110 co. 4 del D.Lgs 50/16 dei requisiti di altro operatore, indicando l'impresa ausiliaria,
- (*in caso di partecipazione in Raggruppamento*), di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;

Inoltre, il concorrente dovrà allegare una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo

67, terzo comma, lettera d) del RD 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Gli operatori economici ammessi in concordato preventivo dovranno dichiarare nel MODELLO 1 – Sezione IV:

- di avere depositato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 del RD 267/42 indicandone gli estremi e ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, precisando di essere stato ammessi a concordato preventivo con decreto di cui all'art. 163 RD 267/42 di cui riportano gli estremi.

Inoltre, il concorrente dovrà allegare una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché **dichiarare**, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

L'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 6 del Codice indicata dall'operatore economico nella Parte III, Sezione C del DGUE deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Modello 1- Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, IV, VI, VII e IX, **X**;
- il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa.

I Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 6 del Codice devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 6 del Codice individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

A.5) LA GARANZIA di cui all'art. 93 del Codice pari al 1% Non richiesta

A.5.1.) L'IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale impegno non è richiesto per le pp.mm.ii.

In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE

Il concorrente allega sul sistema il documento informatico di cui ai punti ~~A.5.)~~ e A.5.1) consistente alternativamente in:

- a) DOCUMENTO INFORMATICO, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il GARANTE.
- b) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO (SCANSIONE DI DOCUMENTO CARTACEO) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento originale dovrà essere attestata dal notaio o pubblico ufficiale mediante apposizione di firma

digitale (art. 22, co. 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del lgs. 82/2005).

- c) La dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva dovrà inoltre essere corredata da una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL FIDEIUSSORE CHE ATTESTI IL POTERE DI IMPEGNARE CON LA SOTTOSCRIZIONE LA SOCIETÀ FIDEIUSSORIA NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

La dichiarazione di impegno e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto c) devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari.

A.6) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 20,00.

A.7) IMPOSTA DI BOLLO (€ 00,00) Non dovuta (Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7).

A. 8)- CERTIFICAZIONI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO - ~~Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art.93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente inserisce nell'apposito spazio riservato su START la copia informatica dell'originale informatico o scansione dell'originale cartaceo delle eertificazioni.~~

A.8.1.) PASSOE L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla presente Disciplinare di gara in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento esclusivo per procedere alla verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, nonché delle eventuali imprese ausiliarie, ed essere firmato digitalmente da tutte le imprese indicate nell'elenco. Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici, con relativa firma digitale.

Nel caso di cooptazione dovrà essere inserita nel PASSOE del concorrente cooptante anche l'impresa cooptata, con relativa firma digitale. Ai fini della creazione del PASSOE, si evidenzia che lo stesso dovrà essere generato con il ruolo di "mandataria in RTI" per il concorrente e con il ruolo di "mandante del RTI" per l'impresa cooptata, come da chiarimenti sito ANAC (alla sezione "N-Creazione Pass Operatore Economici", FAQ N.15).

Trattandosi di strumento necessario per l'espletamento dei controlli, qualora il PASSOE non fosse prodotto, o quello presentato non fosse conforme, sarà attivata nei confronti del concorrente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13, con assegnazione di un termine, a pena di esclusione, per la produzione o l'integrazione del PASSOE.

A.8.2.) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

A pena di esclusione, nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, **a pena di esclusione**, sulla piattaforma START la documentazione relativa all'offerta tecnica secondo quanto previsto ai successivi paragrafi.

B.1) Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti:

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al documento denominato **Allegato A Criteri di valutazione dell'offerta, la proposta del concorrente**.

L'elaborato contenente l'offerta tecnica dovrà essere articolato per punti distinti in funzione degli elementi e dei sub-elementi di valutazione individuati nell'Allegato A e dovrà evidenziare chiaramente a quali elementi e sub-elementi si riferiscono i vari punti ed essere confezionato in fascicoli facilmente distinguibili e individuabili in relazione ai predetti elementi e sub-elementi, sempre con riferimento all'Allegato A.

La relazione dovrà avere un numero di **pagine non superiore a 15 (30 facciate)**, in formato corpo 12, font Times new roman o Arial comprensivi di copertina, indici, elementi scritti o grafici e quanto altri ritenuto necessario per agevolare il lavoro dei commissari. Non saranno valutate le pagine eccedenti. Le pagine dei CV atte a dimostrare il possesso dei requisiti per l'assegnazione del punteggio di cui al punto B1 dell'Allegato A non saranno computate nel conteggio delle pagine dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

B.2) Progetto di assorbimento (non oggetto di valutazione e da redigere, preferibilmente, utilizzato l'Allegato D) ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al **punto 25**, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

I documenti che costituiscono l'offerta tecnica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nessun elemento (diretto e/o indiretto) riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, nell'offerta tecnica.

B.3) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA

Tale dichiarazione deve essere resa tramite il modello disponibile in documentazione di gara (**Modello 3**). Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica".

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;
- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

A tale proposito si precisa, come recentemente indicato dal Consiglio di Stato Sez V con Sentenza n. 4220 del 01/07/2020 che il diritto di accesso agli atti di gara "non è pacificamente sempre integrale a fronte della deduzione di esigenze di difesa, essendo sempre necessario, nel bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali e commerciali ed il diritto all'esercizio del c.d. "accesso difensivo", l'accertamento dell'eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate.

La Stazione appaltante quindi si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, i documenti di cui ai punti B.1.), B.2) e B.3) dovranno essere firmati digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda (p. 14. A.1.1.).

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, **a pena di esclusione**, la documentazione economica che è costituita da:

C. 1). OFFERTA ECONOMICA (generata automaticamente da START): Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà indicare, nel documento "offerta economica" generato dal sistema, il **ribasso percentuale unico** offerto.

Verranno prese in considerazione **fino a 2 cifre decimali**.

A tal fine il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica".

Il concorrente, nel form on line su START, dovrà indicare: gli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa², espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara;

- il costo complessivo della manodopera che sosterrà in corso di esecuzione del contratto. Il suddetto valore è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.

I costi della manodopera non potranno essere pari a 0,00 pena l'esclusione dalla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

C.2) IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI RETE DI IMPRESE

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo l'offerta economica dovrà essere corredata da un documento contenente le seguenti dichiarazioni:

- l'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

-l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Il suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto concorrente e inserito nell'apposito spazio su START.

C.3. DETTAGLIO ECONOMICO E COSTI DELLA MANODOPERA

La tabella C.3, resa disponibile fra la documentazione di gara, dovrà essere compilata secondo le modalità di seguito indicate:

- inserire il prezzo orario offerto (Colonna D) e per ciascuna tipologia di personale che sarà impiegato nel servizio, specificandone la qualifica (colonna C) e il livello (colonna E). In automatico saranno calcolate le componenti del costo della manodopera (Colonna J). Nella colonna K deve essere inserito il CCNL applicato dall'operatore economico. Le altre componenti di prezzo diverse dai costi della manodopera devono essere rese, valorizzando sempre nella colonna J, le richieste contenute alle righe 1,2,3 della tabella. Le colonne F, G, H, I, sono già state valorizzate e contengono le ore stimate per lo svolgimento del servizio. In automatico nella colonna K, ultima riga, sarà calcolato il prezzo totale offerto.

Si fa presente che il costo della manodopera da indicare è da riferirsi al periodo temporale dal 01.07.2023 – al 30.06.2026.

I documenti da C.1 a C.3 devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

²Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda (p. 14. A.1.1.).

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Il punteggio complessivo di valutazione dell'offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente formula:

$$PCF = PTF + PEF$$

dove:

PCF=punteggio finale complessivo assegnato al concorrente

PTF=punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico

PEF=punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo

L'aggiudicazione sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'**Allegato A Criteri di valutazione dell'offerta**. Con riguardo ai suddetti punteggi, si precisa quanto segue:

- per quanto riguarda i criteri e i *"Sub-Criteri Quantitativi"*, il punteggio è attribuito automaticamente, mediante applicazione di una formula matematica;
- per quanto riguarda i criteri e i *"Sub-Criteri Tabellari"*, il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto;
- per quanto riguarda i criteri e i *"Sub-Criteri Discrezionali"*, i punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice sugli elementi forniti all'interno della relazione tecnica di cui al par. 15.B.1) del Disciplinare di gara.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Gli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale verranno valutati sulla base delle seguenti previsioni di cui alla lettera a), paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016 e più precisamente:

ciascun commissario di gara attribuirà un coefficiente, variabile tra 0 e 1, a ciascun criterio sub-criterio oggetto di valutazione;

si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari in relazione a ciascun criterio o sub-criterio valutato, così ottenendo un coefficiente medio variabile tra 0 e 1;

si moltiplicherà il coefficiente medio così ottenuto per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio o sub-criterio determinando in tal modo il punteggio tecnico finale riferito a quel criterio o sub-criterio;

quanto all'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, essi saranno determinati secondo la seguente scala di valori:

Giudizio	Coefficiente	Motivazione della valutazione
Ottimo	0,97- 1	La proposta risulta adeguata, approfondita ed esauriente con elementi innovativi, ben definiti e articolati e pienamente rispondente alle esigenze ed alle richieste indicate nel capitolato dalla stazione appaltante. La trattazione di ciascuno degli elementi di valutazione attesta una totale e piena conoscenza del servizio/i da svolgere.
Buono	0,81 – 0,96	La proposta risulta adeguata, completa e ben rispondente alle esigenze ed alle richieste indicate nel capitolato dalla stazione appaltante. Gli argomenti trattati risultano adeguatamente approfonditi.
Discreto	0,67-0,80	Proposta pertinente, con contenuti sviluppati in maniera adeguata senza tuttavia un completo approfondimento.
Sufficiente/ adeguato	0,56 -0,66	Proposta sufficiente/adeguata per le esigenze basilari dell'Ente ma relazione poco strutturata/a e senza una chiara esposizione degli argomenti trattati
Scarsamente adeguato	0,31 – 0,55	La proposta risulta incompleta in uno o più elementi principali richiesti in modo tale da non garantire la totalità delle prestazioni richieste dal capitolato.
Inadeguato	0,00-0,30	La proposta risulta carente in tutti gli elementi principali richiesti in modo tale da compromettere le prestazioni previste dal capitolato

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica qualitativa, verrà effettuata la **riparametrazione** del punteggio tecnico complessivo ottenuto dal concorrente, attribuendo il punteggio massimo all'offerta risultata la migliore e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

Nel caso di presentazione di un'unica offerta, non verrà effettuata la riparametrazione.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: In relazione alle aspettative/esigenze della stazione appaltante sotto il profilo della qualità delle prestazioni, ciascun concorrente deve conseguire una valutazione della propria offerta tecnica non inferiore a **50 punti**. A pena di esclusione dalla gara, in rapporto al mancato conseguimento della soglia minima (**50 punti**), in base all'art. 95, comma 8, del D.Lgs. 50/2016e s.m.i. il punteggio minimo sarà calcolato prima della riparametrazione; ciò al fine di evitare che, nel caso in cui si presentassero solo offerte ritenute di bassa qualità, per effetto della riparametrazione tutte queste verrebbero portate vicino ai valori massimi previsti per i prestabiliti

criteri, venendo così a superare la soglia di sbarramento non in base alla qualità e pregio delle proposte ma solo per effetto dell'applicazione di meccanismi automatici, venendo, in questo modo, a vanificare, la ratio stessa della soglia di sbarramento.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è formulata in ribasso percentuale sul prezzo posto a base d'asta. La determinazione del punteggio riferito al solo elemento prezzo sarà calcolato utilizzando la seguente formula (interpolazione bilineare):

$V(a)$	(per $Aa \leq Asoglia$)	=	$X * Aa / Asoglia$
$V(a)$	(per $Aa > Asoglia$)	=	$X + (1,00 - X) * [(Aa - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$

dove:

$V(a)$	=	coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)
Aa	=	ribasso percentuale offerto dal concorrente (a)
$Asoglia$	=	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei concorrenti
$Amax$	=	massimo ribasso percentuale offerto
X	=	0,90

Ciascun valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per il presente criterio (10 pt).

La valutazione di suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START.

17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi (offerta economica), procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio finale secondo il metodo di **calcolo aggregativo-compensatore** con riferimento al punto vi.1 delle "Linee guida n.2, di attuazione del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal consiglio dell'autorità con del. 1005 del 21/09/2016.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e sulla piattaforma START nell'area dedicata alla gara.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La **PRIMA SEDUTA di gara** avrà luogo il **giorno 15/05/2023 alle ore 09:00** presso la sede del Servizio C.U.A. – Centro Unico Appalti - Via Tanzini, 27 CAP 50065 – Pontassieve (FI). Le sedute pubbliche virtuali si svolgeranno da remoto secondo la procedura di cui sotto.

Ciascun concorrente potrà seguire lo svolgimento delle fasi di gara non riservate da remoto, installando sul proprio PC/tablet/cellulare il software gratuito GO TO MEETING. Sarà cura di questo ufficio inviare agli O.E. immediatamente dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'ID (codice numerico di collegamento) da inserire nell'apposito spazio richiesto dalla piattaforma GoToMeeting. Gli operatori economici saranno informati ed aggiornati sullo svolgimento delle procedure di gara tramite la piattaforma START.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Autorità di gara procederà, nella prima seduta, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenute sul sistema entro il termine perentorio di cui al precedente punto 12. Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **13**;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, e 76 c. 2 bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia reputi necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In deroga a quanto previsto da Bando- Tipo ANAC 1/2022 l'apertura delle buste virtuali B verrà fatta dall'Autorità di gara anziché dalla Commissione giudicatrice, trattandosi di attività che richiede una verifica di tipo meramente amministrativo e non discrezionale, e in quanto tale modalità è rispondente ad esigenze di natura organizzativa e di semplificazione procedurale.

L'autorità di gara procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e della firma digitale.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e nei suoi allegati.

La Commissione individua gli operatori economici che non hanno superato **la soglia di sbarramento** e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, convocata con le modalità di cui all'art. 17, la commissione darà lettura dei punteggi (prima e dopo la riparametrazione) e darà atto delle eventuali esclusioni. I punteggi saranno simultaneamente pubblicati sulla piattaforma.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà allo sblocco e all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto di seguito previsto.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice (ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice- i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della S.A., avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima della riparametrazione. (T.A.R. Lazio, Roma, sezione Terza quater, con sent. n. 9155 dell'11 agosto 2020).

Nei casi in cui il RUP procede alla verifica di anomalia richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in graduatoria in relazione ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico finanziari dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Il responsabile del C.U.A. verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e, nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi e/o lavori effettuati a favore di committenti privati, richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare, entro 10 giorni dalla data della medesima richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati per la partecipazione alla presente gara mediante la presentazione della seguente documentazione:

- i contratti, le fatture (o analogha documentazione) in copia conforme all'originale;
- la relativa attestazione rilasciata dal committente riportante la tipologia dei servizi effettuati, con l'indicazione dell'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto.

Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici, l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così come modificato dall'art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti destinatari dei servizi dichiarati la veridicità di quanto dichiarato.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. o di Rete d'impresa nei confronti di tutti i soggetti facenti parte dell'operatore riunito;
- in caso di consorzio di cui all'artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di avalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari;
- nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 110 c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 6 dello stesso articolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della

vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico per la partecipazione alla gara all'interno del DGUE l'Amministrazione aggiudicatrice procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l'eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell'offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica;
- relativamente al primo in graduatoria, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta, nei casi di cui all'art.89, co. 1 del Codice e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

Nel caso in cui i controlli effettuati non confermino le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori, la Stazione Appaltante provvede alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si applica inoltre l'art. 105 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera provvede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97 co. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, qualora non ne abbia già verificato la congruità nell'ambito dell'indagine dell'anomalia dell'offerta, richiedendo a tal fine il dettaglio del costo della manodopera dichiarato dall'operatore economico all'interno della propria offerta.

Dopo l'aggiudicazione efficace l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 93, c. 7 del Codice;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 32,

comma 10 del Codice.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D. L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo Decreto legislativo.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla Consultazione della Banca Dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.92, comma 4 del predetto decreto.

La stipula deve aver luogo entro 60 giorni (o altro termine previsto dalla Stazione Appaltante in determina a contrarre) dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 1 L. 120/2020.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse- ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto.

In seguito all'aggiudicazione, prima della stipula del contratto, il Concessionario è tenuto a prestare:

- **Garanzia definitiva** di cui all'art. 103 del Codice, secondo le misure e le modalità previste dal predetto articolo. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della S.A. che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

24. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 dalla Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata Legge. Il mancato utilizzo da parte dell'aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge 136/2010.

25. CLAUSOLA SOCIALE ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Ai fini di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con particolare riferimento a quanto previsto dal CCNL delle Cooperative sociali in materia di cambio appalto. **A tal fine l'elenco del personale attualmente impiegato è allegato alla documentazione di gara (Allegato 4).**

Il progetto di assorbimento non sarà oggetto di attribuzione di alcun punteggio di merito, lo stesso costituisce un impegno del concorrente nei confronti della Stazione Appaltante e degli stessi lavoratori; la mancata presentazione del progetto in sede di offerta equivale alla manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata e comporta l'esclusione dalla gara.

26. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini della presente gara, il Responsabile del Procedimento di gara, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il dott. Francesco Cammilli, Responsabile del C.U.A – dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che non sia in possesso alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 5 e 6;

Determina l'esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui all'art. 15 punto B) in riferimento a ciascun documento che la compone:

- manchi;
- la Commissione giudichi la documentazione presentata in contrasto con le disposizioni contenute nei documenti posti a base di gara.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA all'art. 15 punto C.1):

- manchi;
- non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo, il documento di cui al punto **C.2)**:

- manchi;
- non contenga la dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- non contenga la dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che la **documentazione tecnica** di cui all'art. 15 punto **B** e quella **economica** di cui al punto **16 C) e ss.:**

- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.
- non sia firmata con le modalità previste all'art. 14. punto A.1.1.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L'amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97 del Codice.

29. AVVERTENZE

- L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.
- Ai sensi dell'art. 32 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara secondo la specifica informativa allegata alla documentazione di gara (allegato B)

Pontassieve, **02/05/2023**

Il responsabile del Centro Unico Appalti
dott. Francesco Cammilli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.